



COMUNE DI CEFALU'

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

***DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n. 32 del 28-05-2008***

" All. "



COMUNE DI CEFALÙ



PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B -
90015

Regolamento Comunale

per l'utilizzo di impianti

di videosorveglianza del territorio

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

1) Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione degli impianti di videosorveglianza presenti nel territorio comunale da parte del Comune di Cefalù, ne regola e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti correttamente in esercizio.

ART. 2. Finalità dell'impianto

1. Le finalità che il Comune di Cefalù intende perseguire con l'impianto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n° 267 dal D.P.R. 24/07/1977 n°616, dalla L. 07/03/1986 n° 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, secondo i limiti sanciti dalla L.31/12/1996 n°675 e disposizioni correlate.

L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal **D.lg.30 giugno 2003, n. 196** (Codice in materia di protezione

dei dati personali), nel pieno rispetto delle indicazioni scaturite dal **Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004**, ed in particolare secondo i presupposti di:

- **Liceità**, perché è aderente alle funzioni strettamente istituzionali;
- **Necessità**, poiché è evitato l'uso superfluo od eccessivo del mezzo attraverso cui attingere le immagini;
- **Proporzionalità**, in quanto le caratteristiche degli impianti sono commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto;
- **Finalità**, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico. L' utilizzo di impianti di videosorveglianza e con essi l'accessibilità ad immagini e dati, attraverso la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale, rappresenta pertanto uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza, collocate nell'area del centro storico, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
 - **Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti;**
 - **Tutelare il patrimonio;**
 - **Controllare l'accesso dei veicoli al centro storico**

Le telecamere sono installate nei seguenti siti:

- Piazza Duomo
- Via Candeloro
- Via Porpora
- Corso Ruggero
- Piazza Garibaldi
- Piazza Bagno Cicerone
- nelle zone del territorio oggetto di reiterati ed accertate violazioni amministrative da parti di ignoti, quali l'abbandono di rifiuti in orari non previsti e l'abbandono di beni durevoli, a tutela della sanità pubblica e dell'ambiente, a mezzo di telecamere fisse.

(giusta integrazione DEL. C. C. n.21 del 09/03/2009)

ART.2bis Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **BANCA DATI**: complesso di dati personali, formatosi presso il Corpo di Poli-

zia Municipale, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e/o i mezzi di trasporto;

- b) **TRATTAMENTO:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) **DATO PERSONALE:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) **TITOLARE:** L'Ente Comune di Cefalù, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **RESPONSABILE:** La persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;
- f) **INTERESSATO:** La persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) **COMUNICAZIONE:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) **DIFFUSIONE:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **DATO ANONIMO:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) **BLOCCO:** la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- k) **CODICE:** il D.lg.30 giugno 2003,n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- l) **GARANTE:** il garante per la protezione dei dati personali.

ART. 3 Caratteristiche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla Sala controllo posta presso il Comando della Polizia Locale.

Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche, ad eccezione di eventuali collegamenti con le centrali operative delle Forze dell'Ordine.

ART. 4 Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione di ciascun impianto spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
2. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 è individuato, nella persona del Comandante, ed in caso di sua assenza o impedimento nel Vicecomandante.
Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; assicurandone il costante adeguamento; provvede inoltre al costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette o dei dispositivi di memorizzazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Locale.
4. La gestione del servizio di videosorveglianza dovrà essere curata direttamente ed esclusivamente, attraverso proprio personale, dal Comune di Cefalù, senza possibilità di ricorrere ai soggetti esterni.



Ufficio n. 1

ART. 5 Persone autorizzate ad accedere alla Sala di controllo

L'accesso alla Sala di controllo è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali del Comune e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali opportunamente identificato.

Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile della gestione. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Il Responsabile della gestione e del trattamento provvederà a custodire un apposito registro nel quale saranno annotate le persone appositamente autorizzate.

ART. 6 Uso delle telecamere principi e modalità.

1. L'uso delle telecamere deve essere rispettoso dei diritti dei cittadini alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, assicurando il rispetto dei limiti imposti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato comunemente "legge sulla privacy", e successive modificazioni ed integrazioni. Deve inoltre rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità da perseguire. Vanno inoltre richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando/ riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

ART. 7 Accertamenti di illeciti e indagini di

Autorità Giudiziarie o di Polizia .

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvedere a darne immediata comunicazione agli Organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 6), l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

ART. 8 Conservazione delle registrazioni .

Le immagini saranno conservate per un periodo non superiore alle settantadue ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Le registrazioni dovranno essere custodite in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura e le chiavi saranno in possesso del Comandante.

La cancellazione delle immagini registrate, ad esclusione di quelle precedentemente elencate, dovrà avvenire automaticamente ed in modo definitivo. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videosorveglianza provvede in automatico alla loro cancellazione me-

dia
1. In
proc
le t
dell
2. J
for
teti
3.
all
qu
A
m

diante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

ART. 9 Informativa ai cittadini.

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 D.L.G. 30 giugno2003, n. 196 il Comune procederà all'installazione di appositi avvisi, in tutti i luoghi nei quali saranno installate le telecamere. tenuto conto del loro numero, delle modalità di ripresa e della vastità dell'area sorvegliata.
2. Detti avvisi, le cui caratteristiche saranno in linea con il modello semplificato di informativa "minima " indicato dal Garante, segnaleranno all'utenza mediante formule sintetiche, chiare e senza ambiguità, l'accesso ad una zona videosorvegliata.
3. Analogamente l'utenza sarà informata, a mezzo dei cartelli posti sulle vie di accesso alla città, dell'eventuale messa in funzione del servizio di videosorveglianza finalizzata a quanto previsto dall'art.2.
A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

ART. 9 bis Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato ha diritto di:
 - conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, previa presentazione di istanza scritta con documenti giustificati circostanziati motivi della richiesta comprensivi di data, ora e luogo e di adeguata preventiva motivazione (integrazione Del. n.21 2009)
 - Essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati (art. 7 comma 4 della legge);
 - ottenere a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre tre giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata salva l'esistenza di giustificativi motivi, con intervallo non minore di 60 giorni;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre tre giorni.
 5. nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 10 Norme finali e di rinvio.

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, fatta salva l'esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
- 2) Ai fini del presente regolamento per i termini: trattamento dei dati, documenti, responsabile del trattamento dei dati, incaricato del trattamento dei dati, dato personale, garante, comunicazione, diffusione dei dati, si intendono espressamente riportati i significati espressi nell'art. 4 del Codice per il trattamento dei dati approvato con Decreto Legislativo 30.6.2003, n° 196.
- 3) Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Prefetto di Palermo, al Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Cefalù alla Questura di Palermo - Commissariato di Cefalù e verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 4) Con frequenza periodica e comunque almeno una volta all'anno il Responsabile della gestione provvede alla verifica della presenti disposizioni regolamentari e ne propone se del caso il necessario aggiornamento ed integrazione.
- 5) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al



provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

1

h